



**COMUNE DI SESTO AL REGHENA
PROVINCIA DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NEL
CAMPO DELLO SPORT, DELLA CULTURA,
DELLA MUSICA, DEL SOCIALE E DEL
SOCIO-SANITARIO, DELLA TUTELA DEI
VALORI AMBIENTALI E DI INTERESSE
COLLETTIVO.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 06.08.1991

Modificato con provvedimenti consiliari:

n. 99 del 25.11.1991

n. 27 del 18.05.1992

n. 4 del 07.02.1995

n. 29 del 29.04.2011

PREMESSE

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L. 07.07.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, ed allo Statuto Comunale, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.

CAPO I°

ART. 4

Il Comune di Sesto al Reghena riconosce le funzioni di Enti, Associazioni, Gruppi, Comitati e singoli che operano nel campo dello sport, della cultura e della musica, dell'impegno sociale, socio-sanitario ed ambientale e promuove le iniziative atte a garantire forme di collaborazione per la più ampia partecipazione dei cittadini a servizi ricreativi-sportivi e culturali e per il raggiungimento degli obiettivi comuni di aggregazione sociale e comunitaria.

ART. 5

Il Comune di Sesto al Reghena nei limiti delle proprie annuali disponibilità finanziarie integrate dai fondi eventualmente assegnati da privati, Enti pubblici e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, concorre al sostegno ed alla realizzazione, in ambito locale, di progetti per i seguenti settori tipologici: SPORT – CULTURA – AMBIENTE – MUSICA – SOCIALE E SOCIO-SANITARIO, mediante la concessione a Enti, Istituzioni anche scolastiche, Associazioni, Gruppi sportivi-ricreativi, Comitati, nonché Organizzazioni di "tempo libero" localmente strutturate, di sovvenzioni, contributi,

sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi articoli.

ART. 6

L'Amministrazione Comunale si avvale altresì della collaborazione di tutti i soggetti operanti nel territorio per la realizzazione di iniziative proprie per le quali assume in amministrazione diretta la relativa spesa.

CAPO II°

ART. 7

Per i progetti nel CAMPO DELLO SPORT, si intendono quelli principalmente finalizzati:

- a) alle manifestazioni: stagionali, saltuarie ed occasionali anche di carattere agonistico, di qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dai competenti Organismi Federali Nazionali ed organizzate solo da Associazioni regolarmente costituite ed affiliate ai predetti Organismi Federali o Enti pubblici operanti nel settore.
- b) ad iniziative: stagionali, saltuarie od occasionali finalizzate alla promozione, sensibilizzazione e diffusione della pratica delle discipline sportive anche se non riconosciute dai competenti Organismi Federali Nazionali.
Sono compresi anche convegni, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni di pubblicazioni, su argomenti di attualità nel campo dello sport e della promozione nonché iniziative a carattere amatoriale o ricreative anche collegate con altri temi quali: l'ambiente, la salute, la scuola e la cultura.
- c) ad attività: realizzate a carattere continuativo, nel corso dell'anno, svolte solo da società, associazioni, clubs, enti pubblici e privati, operanti nel territorio comunale nel settore agonistico e della promozione ed avviamento dello sport.
Rientrano nell'ambito dei benefici del presente regolamento le spese inerenti a normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto materiale di consumo, acquisto di equipaggiamento e di attrezzature sportive.

ART. 8

Per progetti nel campo CULTURA ED INFORMAZIONE, si intendono quelli principalmente finalizzati:

- A) – ad iniziative e manifestazioni teatrali, cinematografiche ed audiovisive, in genere di promozione culturale, produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, ivi comprese quelle a carattere celebrativo o espositivo di particolare rilevanza locale, nonché iniziative e manifestazioni di divulgazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia.

Hanno titolo di priorità le iniziative e manifestazioni concernenti:

- a) attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) organizzazione e sostegno per l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;

- c) attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) iniziative promosse da soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

In particolare sarà tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale come pure per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

- B) – alle attività: realizzate con carattere continuativo nel corso dell'anno, svolte solo da Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Gruppi e Comitati del settore operanti nel territorio comunale.

Rientrano nell'ambito dei benefici del presente Regolamento le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa.

ART. 9

Per i progetti nel campo della TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, si intendono quelli principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 9 bis

Per i progetti nel campo della MUSICA si intendono quelli principalmente finalizzati:

- A) ad iniziative e manifestazioni musicali, in genere di promozione della cultura musicale, di particolare rilevanza locale, nonché iniziative e manifestazioni di divulgazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni musicali del Friuli Venezia Giulia.

Hanno titolo di priorità le iniziative e manifestazioni concernenti:

- a. attività di promozione ed educazione musicale nell'ambito del territorio comunale;
- b. organizzazione e sostegno per l'effettuazione nel Comune di attività musicali;
- c. iniziative promosse da soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali in ambito musicale fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

- d. organizzazione nel territorio comunale di concerti, rassegne musicali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

In particolare sarà tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale in ambito musicale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale come pure per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

- B) - alle attività: realizzate con carattere continuativo nel corso dell'anno, svolte solo da Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Gruppi e Comitati del settore operanti nel territorio comunale.

Rientrano nell'ambito dei benefici del presente Regolamento le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa.

ART. 9-ter

Per i progetti nel campo dei SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI si intendono quelli principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi che operano in via continuativa per la tutela e la promozione sociale;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori legati al sociale ed agli aspetti socio sanitari;
- c) all'organizzazione di convegni, dibattiti, progetti nel campo dei servizi alla persona, dei minori, degli adulti in difficoltà, degli anziani e delle persone diversamente abili.

ART. 10

Per progetti nel campo dell'INTERESSE COLLETTIVO, si intendono quelli principalmente realizzati:

- a) dai singoli privati a sostegno di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse collettivo a livello comunale e sovracomunale senza fine di lucro;
- b) da enti o associazioni, comitati a carattere sovracomunale per il finanziamento di iniziative nel campo sociale a fini generali e per singole manifestazioni qualora di rilevante interesse per il Comune di Sesto al Reghena.

ART. 11

L'Amministrazione Comunale attua forme di collaborazione con gli Enti, Associazioni e privati per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse collettivo, mettendo a disposizione le strutture necessarie (altoparlanti, microfoni, ecc.) o concorrendo alla loro pubblicizzazione e diffusione, compatibilmente con le necessità per l'espletamento dei compiti propri e temperando la pluralità delle domande. A tal fine promuove accordi per la formulazione dei calendari delle manifestazioni fra gli operatori interessati, in base a quanto previsto anche dal Regolamento Comunale della consulta delle Associazioni e del Volontariato.

La collaborazione di cui sopra non esclude la possibilità, ove richiesta, di assegnare anche sostegni finanziari nei termini di cui al presente Regolamento.

In tale ipotesi, all'atto dell'assegnazione di un eventuale contributo, si terrà conto degli oneri di collaborazione assunti dall'amministrazione, così come risultanti dagli effettivi costi o dai relativi Regolamenti d'uso degli impianti e strutture.

CAPO III°

ART. 12

Le domande di contributo e/o sostegno previsti dal presente Regolamento, relative a MANIFESTAZIONI rispettivamente per ogni settore, corredate dal programma, da una relazione illustrativa e dalla previsione delle spese e delle potenziali entrate, dovranno pervenire al Comune entro il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per la manifestazione fatti salvi i casi di comprovata e documentata urgenza che rendono impossibile il rispetto del termine e che verranno esaminati, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale.

Le domande di contributo relative ad INIZIATIVE, corredate dal bilancio di previsione o, in subordine, da un prospetto analitico delle entrate e delle uscite, dal programma annuale delle attività e dalla relazione illustrativa, dovranno pervenire entro il giorno 28 febbraio dell'esercizio di riferimento.

Le domande di contributo relative ad ATTIVITA', corredate dal conto consuntivo dell'anno precedente, o, per i beneficiari esonerati dall'obbligo della presentazione di consuntivi, da un prospetto attestante le entrate e uscite e da una relazione acclarante l'eventuale disavanzo, devono pervenire al Comune entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento.

Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante o dal responsabile dell'iniziativa e regolarmente sottoscritte con allegata copia del documento d'identità.

Le istanze presentate per le finalità di cui agli articoli precedenti dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della L. 2/5/74 n. 195 e dallo art.4 della L.18/11/81 n.659.

Alla prima istanza prodotta da soggetti di diritto privato, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'Ente o dell'Associazione.

ART. 13

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da

copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

ART. 14

1. Il contributo del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 15, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti;
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. I contributi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate, e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.
- 5 Bis Per gli immobili comunali concessi in comodato a favore delle associazioni che operano nei vari settori dell'educazione sportiva, dell'istruzione, dei beni culturali e delle attività culturali e musicali, della tutela, del risanamento e della valorizzazione ambientale, del sociale e, comunque, in attività di interesse collettivo, il Comune potrà farsi direttamente carico anche delle cosiddette spese vive e di gestione inerenti il godimento dei beni predetti, previa valutazione del tipo di attività (servizio alla persona e/o valorizzazione del territorio) dell'associazione che ne fa richiesta.

ART. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso ; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 16

I contributi sono concessi con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente, in base ad una valutazione delle richieste fatte tenendo conto dei seguenti criteri dando ad essi la priorità sotto indicata:

- a) Finalità di rilevanza socio-culturale, ricreativa e sportiva dei programmi e delle iniziative e/o attività proposte;
- b) Elementi di costo ed economici;
- c) Rispondenza agli interessi pubblici;
- d) Compatibilità con i programmi dell'Amministrazione Comunale;
- e) Situazione finanziaria.
- f) Per le associazioni e gli organismi del territorio, l'avvenuta adesione alla consulta del Volontariato e delle Associazioni.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART 17

Per le Attività l'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione, a consuntivo.

Per le singole Iniziative il contributo viene erogato nella misura del 50% in forma anticipata

Per il finanziamento dei programmi e per il 50% ad avvenuta accertata attuazione nei modi e termini di cui al successivo articolo.

ART. 18

I beneficiari di contributi, dovranno produrre, entro i 90 (novanta) giorni successivi all'attuazione della Manifestazione o Iniziativa per la quale è stata erogata la sovvenzione ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento per l'Attività, il bilancio consuntivo dal quale risulti la specifica destinazione dell'intervento comunale.

Per gli Enti le Associazioni, i Comitati soggetti privati ecc. ,non tenuti alla presentazione di bilancio la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un'apposita dichiarazione.

Il conto consuntivo e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati dai documenti giustificativi delle spese o comunque di apposito rendiconto sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione.

Sulla scorta della predetta documentazione, l'Amministrazione Comunale provvederà alla liquidazione del saldo che sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla effettiva spesa sostenuta rispetto a quella prevista ed ammessa a contributo.

Nel caso in cui l'iniziativa per la quale la somma concessa era finalizzata, non risultasse effettuata, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo concesso richiedendone la restituzione. A tal fine alla domanda di contributo dovrà essere allegata una dichiarazione del soggetto richiedente dalla quale risulti l'impegno della restituzione delle somme corrisposte nel caso di mancata attuazione dell'iniziativa.

ART. 19

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dai rispettivi Regolamenti.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative manifestazioni di cui al 1° comma le norme previste dai precedenti capi I° e II°.

ART. 20

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, diviene esecutivo, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione senza ricorsi.

Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle disposizioni normative in materia e la più ampia diffusione.

2. La richiesta di contributo non vincola l'Amministrazione Comunale a concederlo.

3. L'Amministrazione Comunale tiene aggiornato un apposito Albo con l'elenco delle Associazioni, che esplicano attività nell'ambito del territorio comunale e che chiedono l'inserimento nello stesso. Le associazioni possono chiedere altresì di entrare a far parte della Consulta del Volontariato e delle Associazioni del Comune di Sesto al Reghena disciplinata da apposito regolamento.

L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari secondo il presente regolamento.

CAPO IV°

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 21

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

ART. 22

1. Agli aggiornamenti provvede l'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti dagli uffici che curano i settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

ART. 23

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ad avvenuta approvazione da parte dell'organo consiliare.